



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ARIANO IRPINO

in persona del giudice istruttore dott.ssa Claudia Lignelli, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile iscritta al Reg. Gen. Cont. al n. **1077/2023**, a scioglimento della riserva:

- letti gli atti ed esaminata la produzione;
- preliminarmente, rilevato che la resistente si è costituita in giudizio tempestivamente ed ha eccepito la incompetenza per valore del G.d.P. a decidere in favore del Tribunale di Benevento;
- ritenuto che, come recentemente statuito dalla S.C. la determinazione del valore della causa di impugnazione di delibera assembleare non deve essere parametrata unicamente alla quota imputata al condomino che agisce, in quanto l'effetto della sentenza di annullamento opera nei confronti di tutti i condomini, anche se non abbiano partecipato direttamente al giudizio di impugnativa promosso da uno o da alcuni di loro (Cass. 07.07.2021, n. 19250);
- considerato altresì che nella fattispecie i ricorrenti chiedono, tra l'altro, di *<<rideterminare i criteri di riparto delle predette voci di spesa pulizia scale e illuminazione in ossequio a quanto previsto dall'art. 1123 c.c. (in proporzione all'uso), ossia criterio dell'altezza del piano, con necessaria compartecipazione dei locali commerciali a pian terreno>>*, accertamento da eseguirsi mediante pronuncia idonea al giudicato. Di conseguenza, in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, in tema di competenza per valore, l'art. 12, comma 1, c.p.c. - per il quale *<<il valore delle cause relative all'esistenza, alla validità o alla risoluzione di un rapporto giuridico obbligatorio si determina in base a quella parte del rapporto che è in contestazione>>* - subisce deroga nell'ipotesi in cui il giudice sia chiamato ad esaminare, con efficacia di giudicato, le questioni relative all'esistenza o alla validità del rapporto che va, pertanto, interamente preso in considerazione ai fini della determinazione del valore della causa (Cass. 06.02.2018, n. 2850);
- considerato altresì che si rende necessaria la statuizione anche in ordine alle spese e competenze del giudizio, che si liquidano, per le tre fasi di giudizio, in base ai dei valori

medi di cui alla tabella allegata al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come modificato con d.m. 8 marzo 2018, n. 37, tenuto conto della natura documentale e del grado di complessità della lite, delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore della domanda (fino ad € 1.100,00).

P.Q.M.

Il GOP Avv. Claudia Lignelli, Giudice di Pace di Ariano Irpino, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, pronunciando definitivamente nella causa tra,,, contro **Condominio «..»** in persona dell'Amministratore p.t. Dott.ssa, così provvede:

- 1) dichiara la propria incompetenza per valore a decidere la controversia in favore del Tribunale di Benevento, assegnando alle parti il termine di giorni trenta dalla comunicazione della presente ordinanza per la riassunzione;
- 2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese e delle competenze di causa in favore del Condominio "...", in persona del suo amministratore p.t., determinate complessivamente in € 204,00, oltre spese generali, C.P.A. ed I.V.A. come per legge, con attribuzione all'avvocato ... dichiaratosi anticipatario.

Manda la cancelleria per la comunicazione alle parti.

Ariano Irpino, il 24.04.2024

Il GOP

Giudice di Pace di Ariano Irpino

Avv. Claudia Lignelli